

## **Procedura per ammissione a verifica di strumento metrico di nuovo tipo con approvazione nazionale diverso da quelli individuati nei 10 allegati alla Direttiva MID**

L'impresa fabbricante di un strumento di misura nuovo o modificato deve presentare apposita domanda di ammissione a verifica metrica in triplice copia, di cui una in bollo (modello 7).

La domanda è inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico tramite la Camera di commercio, accompagnata da:

- copia della ricevuta di versamento pari a euro 15,00 relativa al 1° diritto;

e dai i seguenti documenti in duplice copia:

- dichiarazione dalla quale risulta che almeno un esemplare dello strumento da approvare (opportunamente vincolato) è a disposizione del Ministero per il prescritto esame tecnico e le eventuali ulteriori prove sperimentali (art. 3 D.M. 10/05/1988);
- piano di legalizzazione vistato dal funzionario che ha presieduto alla esecuzione delle prove.

Conclusa l'istruttoria con esito positivo, il Ministero invia all'Ufficio Metrico e per conoscenza all'impresa, il decreto di ammissione a verifica metrica.

Il fabbricante, avvisato dall'Ufficio metrico, ritira l'originale del provvedimento producendo copia del versamento del 2° diritto pari ad euro 15,00.

I versamenti del 1° e del 2° diritto sono da effettuarsi con procedimento **SIPA** indicando nella causale "Pagamento del diritto (specificare se trattasi del 1° o del 2° diritto) per l'ammissione a verifica di nuovo strumento o variante dell'ammissione a verifica".